

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 202

22° anno

10 agosto 1979

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 1758/79 del Consiglio, del 3 agosto 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il trattamento di taluni prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità 1

- Regolamento (CEE) n. 1759/79 della Commissione, del 9 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 5

- Regolamento (CEE) n. 1760/79 della Commissione, del 9 agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 7

- Regolamento (CEE) n. 1761/79 della Commissione, del 9 agosto 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 9

- Regolamento (CEE) n. 1762/79 della Commissione, del 9 agosto 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto 12

- ★ Regolamento (CEE) n. 1763/79 della Commissione, del 9 agosto 1979, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2226/78 e (CEE) n. 1352/79 per quanto concerne i prodotti del settore delle carni bovine che possono formare oggetto di acquisti all'intervento in taluni Stati membri nonché i loro coefficienti 14

- Regolamento (CEE) n. 1764/79 della Commissione, del 9 agosto 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1631/79 relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semilavorato a grani lunghi destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto alimentare 18

- Regolamento (CEE) n. 1765/79 della Commissione, del 9 agosto 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 19

- Regolamento (CEE) n. 1766/79 della Commissione, del 9 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio 21

Sommario (segue)

Rettifiche

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1656/79 della Commissione, del 27 luglio 1979, che modifica gli importi compensativi monetari (GU n. L 194 del 1^o.8.1979) **22**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1758/79 DEL CONSIGLIO

del 3 agosto 1979

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il trattamento di taluni prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 1° agosto 1969 la Comunità ha concluso un accordo con la Svizzera relativo al traffico di perfezionamento nel settore tessile; che a norma di detto accordo, la Comunità si è impegnata ad aprire il 1° settembre di ogni anno un contingente tariffario comunitario annuo in esenzione da dazi per un importo totale di 1 870 000 unità di conto di valore aggiunto, per merci ottenute da trattamenti di perfezionamento, ripartito come segue:

- a) 1 650 000 unità di conto per i trattamenti di perfezionamento dei tessuti dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune;
- b) 143 000 unità di conto per la torcitura o filatura, la ritorcitura, la torcitura a cordoncino (câblage), la testurizzazione (anche combinate con altri trattamenti di perfezionamento) dei filati dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune;
- c) 77 000 unità di conto per i trattamenti di perfezionamento dei prodotti compresi nelle voci 58.04, 58.05, 58.07, 58.08, 58.09 e 60.01 della tariffa doganale comune;

considerando che, per facilitare la gestione di tale contingente tariffario, è stato deciso di rinunciare all'assegnazione provvisoria di un importo contingente per ciascuna delle tre categorie di lavorazioni summenzionate; che occorre pertanto aprire, per il periodo dal 1° settembre 1979 al 31 agosto 1980, il contingente in questione, secondo le modalità previste dall'accordo precitato, quale risulta dopo le modifiche apportate e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2779/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, per

l'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti adottati in campo doganale⁽¹⁾, in particolare dell'articolo 2;

considerando che è necessario garantire, tra l'altro, l'accesso uguale e continuato di tutti gli interessati al contingente in questione e l'applicazione ininterrotta, fino ad esaurimento del contingente stesso, dell'aliquota prevista dal medesimo a tutte le reimportazioni in tutti gli Stati membri, dei prodotti che hanno subito uno dei trattamenti citati; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri appare atto a rispettare il carattere comunitario di detto contingente, tenendo conto dei principi summenzionati; che sembra pertanto opportuno effettuare tale ripartizione tenendo conto del traffico realizzato nell'ambito degli accordi bilaterali precedenti, senza pregiudizio delle possibilità da offrire agli Stati membri che precedentemente non ricorrevano a tale traffico, fra i quali figurano i nuovi Stati membri; che, per salvaguardare il carattere comunitario del contingente in questione, è opportuno prevedere la copertura degli eventuali fabbisogni che potrebbero manifestarsi in questi Stati membri, permettendo a questi ultimi di prelevare le quantità adeguate dalla riserva comunitaria;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione di detto traffico nei vari Stati membri, è necessario dividere in due parti l'importo contingente globale di 1 870 000 unità di conto, ripartendo la prima fra taluni Stati membri e formando con la seconda una riserva destinata a coprire il loro ulteriore fabbisogno quando è esaurita una delle loro quote iniziali, nonché l'eventuale fabbisogno di altri Stati membri per quanto riguarda i trattamenti di perfezionamento per i quali non sia stata assegnata una quota iniziale; che, per garantire agli interessati di ogni Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima quota del contingente tariffario comunitario ad un livello relativamente alto, ossia 1 640 000 unità di conto;

⁽¹⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 5.

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto ed evitare ogni discontinuità, è opportuno che, dopo avere utilizzato quasi completamente una delle sue quote iniziali, ciascuno Stato membro proceda al prelievo di una quota supplementare della riserva ; che questo prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogni qualvolta una delle sue quote supplementari sia stata utilizzata quasi interamente, e ciò fino a quando lo permette la riserva ; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente ; che questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve in particolare poter seguire il grado di utilizzazione del volume contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora a una data determinata del periodo contingente sia disponibile in uno Stato membro una rimanenza cospicua di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto Stato ne trasferisca una percentuale rilevante alla riserva corrispondente, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che pertanto qualsiasi operazione inerente alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Nel periodo 1° settembre 1979 — 31 agosto 1980 viene aperto nella Comunità economica europea un contingente tariffario comunitario di 1 870 000 unità di conto europee (UCE) di valore aggiunto per merci ottenute dai trattamenti di perfezionamento stabiliti nell'accordo con la Svizzera sul traffico di perfezionamento nel settore tessile, qui di seguito elencati :

- a) trattamenti di perfezionamento dei tessuti dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune ;
- b) torcitura o filatura, ritorcitura, ritorcitura a cordoncino (câblage), testurizzazione (anche combinate con altri trattamenti di perfezionamento) dei filati dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune ;
- c) trattamenti di perfezionamento dei prodotti delle seguenti voci della tariffa doganale comune :

58.04 Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05

58.05 Nastri, galloni e simili ; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06

58.07 Filati di ciniglia ; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati ; trecce in pezza ; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza ; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili

58.08 Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci

58.09 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti) operati ; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi

60.01 Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza.

2. Per l'applicazione del presente regolamento si deve intendere quanto segue :

a) per « trattamenti di perfezionamento » :

— a norma del paragrafo 1, lettere a) e c) : il candeggio, la tintura, la stampatura, la stampatura a flock, l'impregnazione, l'apprettatura e altre lavorazioni che modificano l'aspetto o la qualità della merce, senza tuttavia alterarne la natura ;

— a norma del paragrafo 1, lettera b) : la torcitura o filatura, la ritorcitura, la torcitura a cordoncino (câblage) e la testurizzazione, anche combinate con la bobinatura, la tintura ed altre lavorazioni che modificano l'aspetto, la qualità o il condizionamento della merce, senza tuttavia alterarne la natura ;

b) per « valore aggiunto » : la differenza tra il valore in dogana alla reimportazione, definito nel regolamento (CEE) n. 803/68 ⁽¹⁾, ed il valore in dogana che verrebbe stabilito all'atto della reimportazione se i prodotti fossero importati nelle condizioni in cui furono esportati.

3. Nei limiti del suddetto contingente tariffario i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi.

4. Le reimportazioni dei prodotti ottenuti da tali trattamenti di perfezionamento, che si effettuano a beneficio di un altro regime tariffario preferenziale, non sono imputabili sul contingente tariffario.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è suddiviso in due parti.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

La prima parte, che corrisponde ad un importo di 1 640 000 unità di conto europee, viene suddivisa come segue fra gli Stati membri indicati nell'accordo precitato; le quote parti, fatto salvo l'articolo 6, sono valide dal 1° settembre 1979 al 31 agosto 1980:

	(in unità di conto europee)
Benelux	20 000
Repubblica federale di Germania	1 080 000
Francia	520 000
Italia	20 000

2. La seconda parte pari a 230 000 unità di conto europee costituisce una riserva comunitaria.

Articolo 3

Se un fabbisogno si manifesta nei nuovi Stati membri, questi Stati membri prelevano una quota adeguata dalla riserva, sempreché l'importo di quest'ultima lo consenta.

Articolo 4

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, fissato dall'articolo 2, paragrafo 1, ovvero la stessa quota diminuita della frazione versata nella riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 6, risulta utilizzata in misura non inferiore al 90 %, detto Stato membro procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione e compatibilmente con l'entità della riserva, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

2. Se, dopo aver esaurito la sua quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in misura non inferiore al 90 % anche la seconda quota prelevata, esso procede, alle condizioni previste dal paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della quota iniziale.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in misura non inferiore al 90 % anche la terza quota prelevata, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Lo stesso procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate dai suddetti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischiano di non essere esaurite. Gli Stati membri informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 5

Ciascuna delle quote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 4 è valida sino al 31 agosto 1980.

Articolo 6

Gli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, trasferiscono alla riserva entro il 1° luglio 1980 la parte non utilizzata delle loro quote iniziali che alla data del 15 giugno 1980 eccede il 20 % dell'importo iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se ci sono motivi di ritenere che questa non sarà utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° luglio 1980 l'importo complessivo delle reimportazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 giugno 1980 incluso ed imputate al contingente comunitario nonché, eventualmente, la frazione della loro quota iniziale da essi versata nella riserva.

Articolo 7

La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte dagli Stati membri in conformità degli articoli 2, 3 e 4 e, non appena le pervengono le notifiche, provvede ad informare ciascuno di essi del grado di utilizzazione della riserva.

Entro il 5 luglio 1980 la Commissione informa gli Stati membri circa l'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 4 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono a tutti gli interessati a detto traffico di perfezionamento, stabiliti nel loro territorio, il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base ai valori aggiunti ammessi al momento delle reimportazioni dei prodotti considerati, presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione d'immissione in consumo.

Articolo 9

Gli Stati membri informano la Commissione dietro sua domanda delle reimportazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulla loro quota.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 agosto 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1759/79 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1979

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1658/79⁽³⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1658/79 ai prezzi d'offerta e

ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 193 dell'1. 8. 1979, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	72,81
10.01 B	Frumento duro	114,72 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	60,85 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	60,75
10.04	Avena	72,33
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	78,16 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	27,18 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	70,10 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	114,95
11.01 B	Farine di segala	98,19
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	190,81
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	124,14

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 7,25 ECU/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1760/79 DELLA COMMISSIONE**del 9 agosto 1979****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio,
del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modifi-
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾,
in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai
prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal
regolamento (CEE) n. 1659/79⁽³⁾ e dai successivi rego-
lamenti modificativi;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei
prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi

da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,
devono essere modificati conformemente all'allegato
al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in
anticipo per le importazioni di cereali e di malto,
previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n.
2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto
1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

(3) GU n. L 193 dell'1. 8. 1979, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		8	9	10	11
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	5,50	5,50	4,77
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		8	9	10	11	12
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1761/79 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1979

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2749/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2761/78 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2761/78, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2761/78, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia ⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2766/78 ⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano ⁽¹⁰⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978 ⁽¹¹⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva ⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale o ellenico e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 6 e il 7 agosto 1979 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che con regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979 ⁽¹³⁾, è stato fissato il coefficiente di conversione in ECU degli importi espressi in unità di conto (UC);

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 26.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

⁽¹³⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Grecia	Paesi terzi
15.07 A I a)	6,00 ⁽¹⁾	36,00 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	3,00 ⁽¹⁾	28,00 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	12,00 ⁽¹⁾	41,00 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	5,00	38,00 ⁽²⁾
15.07 A II b)	20,00	68,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per la Spagna, la Grecia e il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita dalla Turchia senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, il Marocco e la Tunisia: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Grecia	Paesi terzi
07.01 N II	0,66	6,16
07.03 A II	0,66	6,16
15.17 B I a)	1,50	14,00
15.17 B I b)	2,40	22,40
23.04 A II	0,96	3,28

REGOLAMENTO (CEE) N. 1762/79 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1979

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti

trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 1979.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

(4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

(5) GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 agosto 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	36,03
11.07 A II b)	65,06
11.07 B	75,83

REGOLAMENTO (CEE) N. 1763/79 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1979

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2226/78 e (CEE) n. 1352/79 per quanto concerne i prodotti del settore delle carni bovine che possono formare oggetto di acquisti all'intervento in taluni Stati membri nonché i loro coefficienti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,considerando che i coefficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/79⁽⁴⁾; che si è ravvisata l'opportunità di modificare taluni di questi coefficienti; che ciò comporta la modifica di alcuni prezzi di acquisto all'intervento nel settore delle carni bovine validi a decorrere dal 2 luglio 1979 e fissati con regolamento (CEE) n. 1352/79 della Commissione⁽⁵⁾;considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1302/73 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77⁽⁷⁾, le qualità e le presentazioni dei prodotti che formano oggetto di acquisti effettuati dagli organismi d'intervento devono essere determinate tenendo conto sia della necessità di assicurare un sostegno efficace del mercato e dell'equilibrio tra il mercato in questione e quello delle produzioni animali concorrenti che delle

responsabilità finanziarie incombenti in materia alla Comunità; che, per l'applicazione di tali criteri nell'attuale situazione del mercato delle carni bovine all'inizio del periodo di rientro dai pascoli, risulta opportuno includere temporaneamente gli «Ochsen A» nell'elenco dei prodotti che possono formare oggetto di acquisti all'intervento nella Repubblica federale di Germania per far fronte ai massicci apporti stagionali di questa categoria di animali;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2226/78 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1352/79 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

(4) GU n. L 163 del 2. 7. 1979, pag. 10.

(5) GU n. L 163 del 2. 7. 1979, pag. 4.

(6) GU n. L 132 del 19. 5. 1973, pag. 3.

(7) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.

ANNEXE I — ANHANG I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANNEX I — BILAG I

DEUTSCHLAND :	Bullen A	1,08
	Ochsen A	1,03
BELGIQUE/BELGIË :	Bœufs 55 % / Ossen 55 %	0,98
	Génisses 55 % / Vaarzen 55 %	0,96
	Taureaux 55 % / Stieren 55 %	0,97
DANMARK :	Kvier I	0,86
	Stude 1	0,92
	Tyre P	0,94
	Ungtyre 1	0,98
FRANCE :	Bœufs U	1,23
	Bœufs R	1,11
	Bœufs O	0,99
	Jeunes bovins U	1,19
	Jeunes bovins R	1,10
	Jeunes bovins O	0,99
IRELAND :	Steers 1	0,92
	Steers 2	0,90
ITALIA :	Vitelloni 1	1,25
	Vitelloni 2	1,10
LUXEMBOURG :	Bœufs, génisses, taureaux extra	1,04
NEDERLAND :	Vaarzen, le kwaliteit	1,02
	Stieren, le kwaliteit	1,09
UNITED KINGDOM :		
A. Great Britain	Steers M	0,95
	Steers H	0,94
	Heifers M/H	0,90
B. Northern Ireland	Steers L/M	0,93
	Steers L/H	0,93
	Steers T	0,91
	Heifers T	0,86

ANNEXE II — ANHANG II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANNEX II — BILAG II

Prix d'achat en Écus par 100 kilogrammes de produits
 Ankaufspreis in ECU je 100 kg des Erzeugnisse
 Prezzi di acquisto in ECU per 100 kg di prodotti
 Aankoopprijs in Ecu per 100 kg produkt
 Buying in price in ECU per 100 kg of product
 Opkøbspris i ECU pr. 100 kg af produkterne

	Limite inférieure Untere Grenze Limite inferiore Ondergrenzen Lower limit Minimum	Limite supérieure Obere Grenze Limite superiore Bovengrenzen Upper limit Maksimum
DEUTSCHLAND		
— Ganze oder halbe Tierkörper und „quartiers compensés”, stammend von:		
Bullen A	259,394	262,986
Ochsen A	254,723	258,316
BELGIQUE/BELGIË		
— Carcasses, demi-carcasses et quartiers compensés, provenant des:		
— Hele dieren, halve dieren en „compensated quarters” af- komstig van:		
Bœufs 55 % / Ossen 55 %	230,323	247,567
Génisses 55 % / Vaarzen 55 %	225,397	242,640
Taureaux 55 % / Stieren 55 %	227,860	245,103
DANMARK		
— Hele og halve kroppe samt, „quartiers compensés” af:		
Kvier I	221,566	225,800
Stude I	232,856	237,090
Tyre P	237,796	242,029
Ungtyre I	248,380	252,614
FRANCE		
— Carcasses, demi-carcasses et quartiers compensés, provenant des:		
Bœufs U	282,416	295,121
Bœufs R	262,995	275,701
Bœufs O	247,204	259,910
Jeunes bovins U	266,806	275,882
Jeunes bovins R	254,827	263,903
Jeunes bovins O	236,859	245,934
IRELAND		
— Carcasses, half-carcasses and compensated quarters, from:		
Steers 1	229,949	234,851
Steers 2	222,750	227,652
ITALIA		
— Carcasse, mezzene e quarti compensati provenienti dai:		
Vitelloni 1	290,797	299,378
Vitelloni 2	274,589	283,170

	<i>Limite inférieure</i> <i>Untere Grenze</i> <i>Limite inferiore</i> <i>Ondergrenzen</i> <i>Lower limit</i> <i>Minimum</i>	<i>Limite supérieure</i> <i>Obere Grenze</i> <i>Limite superiore</i> <i>Bovengrenzen</i> <i>Upper limit</i> <i>Maksimum</i>
LUXEMBOURG		
— <i>Carcasses, demi-carcasses et quartiers compensés, provenant des :</i>		
Bœufs, génisses, taureaux extra	251,015	258,405
NEDERLAND		
— <i>Hele dieren, halve dieren en „compensated quarters” afkomstig van :</i>		
Vaarzen, le kwaliteit	235,786	244,718
Stieren, le kwaliteit	247,933	256,864
UNITED KINGDOM		
A. Great Britain		
— <i>Carcases, half-carcases and compensated quarters, from :</i>		
Steers M	239,151	242,936
Steers H	236,588	240,373
Heifers M/H	226,386	230,171
B. Northern Ireland		
— <i>Carcases, half-carcases and compensated quarters, from :</i>		
Steers L/M	234,059	237,844
Steers L/H	229,775	233,560
Steers T	231,100	234,885
Heifers T	222,378	226,162

REGOLAMENTO (CEE) N. 1764/79 DELLA COMMISSIONE**del 9 agosto 1979****che modifica il regolamento (CEE) n. 1631/79 relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semilavorato a grani lunghi destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1260/78⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 1631/79 della Commissione, del 27 luglio 1979, ha indetto una gara per la mobilitazione di riso semilavorato a grani lunghi destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto⁽⁴⁾, e ha previsto la fornitura del prodotto a destinazione di Hong Kong per le tre partite di 1 000 tonnellate;

considerando che per motivi di opportunità connessi con l'approvvigionamento dei beneficiari dell'aiuto, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi chiede che il prodotto venga depositato sulla banchina o eventualmente su alleggio nel porto di Bangkok per le partite numeri 2 e 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1631/79 della Commissione, del 27 luglio 1979, è sostituito dal testo seguente:

« La gara di cui al paragrafo 1 riguarda la fornitura del prodotto depositato sulla banchina o eventualmente su alleggio:

- partita n. 1: 1 000 tonnellate a Hong Kong,
- partita n. 2: 1 000 tonnellate a Bangkok,
- partita n. 3: 1 000 tonnellate a Bangkok ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.⁽⁴⁾ GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 41.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1765/79 DELLA COMMISSIONE**del 9 agosto 1979****che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/78 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1622/79 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/79 ⁽⁶⁾;
considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media

dei prelievi, uno scarto di almeno 2,5 unità di conto per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 ⁽⁷⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75 ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78 ⁽⁹⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1622/79 modificato sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.
⁽⁵⁾ GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 23.
⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 9. 8. 1979, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.
⁽⁸⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.
⁽⁹⁾ GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 agosto 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU / t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 D ⁽²⁾	137,64	131,60
11.02 A IV ⁽²⁾	137,64	131,60
11.02 B I a) 2 aa)	77,59	74,57
11.02 B I a) 2 bb) ⁽²⁾	134,62	131,60
11.02 B I b) 2 ⁽²⁾	134,62	131,60
11.02 B II a) ⁽²⁾	99,87	96,85
11.02 C I ⁽²⁾	119,53	116,51
11.02 C IV ⁽²⁾	120,00	116,98
11.02 D I ⁽²⁾	77,30	74,28
11.02 D IV ⁽²⁾	77,59	74,57
11.02 E I a) 2 ⁽²⁾	77,59	74,57
11.02 E I b) 2 ⁽²⁾	152,26	146,22
11.02 E II a) ⁽²⁾	137,12	131,08
11.02 F I ⁽²⁾	137,12	131,08
11.02 F IV ⁽²⁾	137,64	131,60
11.02 G I	60,66	54,62
11.07 A I a)	140,50	129,62
11.07 A I b)	107,73	96,85
11.08 A III	116,14	95,59
11.09	355,14	173,80

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1766/79 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1979

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1328/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1757/79⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1328/79 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 9. 8. 1979, pag. 21.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	31,13 25,42 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1656/79 della Commissione, del 27 luglio 1979, che modifica gli importi compensativi monetari

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 194 del 1° agosto 1979)

La pagina 14 è completata come segue :

• Per le note da (1) a (9) vedere le note da (1) a (9) del regolamento (CEE) n. 1607/79 (GU n. L 191 del 30. 7. 1979, pagg. 26 e 27) •.
